

i mezzi di sussistenza, i titoli della dimora, la buona condotta, e gli altri estremi voluti dalle suddette Leggi, e Regolamenti.

III. Passato detto termine ogni Forestiero che non è munito della suddetta Carta di sicurezza, può essere arrestato, e sottoposto alle prescrizioni determinate dall' art. II. del suddetto Decreto 18 Ottobre 1802.

IV. Ogni Forestiero, che intende di trattenersi in una Comune murata più di ore ventiquattro, deve all' atto dell' ingresso lasciare alla Porta il Passaporto al Commesso a ciò destinato.

V. Il Commesso ritiene presso di se il passaporto, e per prevenire ogni abuso ordinariamente appoggiato all' inscienza degli ordini, e Leggi veglianti, avvisa il Forestiero dell' obbligo che gli corre di presentarsi nello spazio di ore ventiquattro all' Ufficio di Polizia per ritirarlo, e riportarne la regolare vidimazione. Il Commesso poi nel termine di ore dodici rimette il Passaporto all' Ufficio di Polizia, da cui dipende, e rilascia intanto al Forestiero gratuitamente una Carta, nella quale sarà espressa la data del Passaporto, il luogo d' onde è staccato, il giorno e l' ora dell' arrivo, ed il luogo, ove avrà indicato di voler possibilmente alloggiare.

VI. Quel Forestiero, che vorrà trattenersi più di ore ventiquattro nella Comune, dovrà entro il suddetto termine munirsi di una